

1. SCOPO

1.1 Fatte salve eventuali Condizioni Particolari di Acquisto concordate tra l'Acquirente e il Fornitore, le presenti Condizioni Generali di Acquisto e i relativi Allegati disciplinano i termini e le condizioni applicabili alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi da parte del Fornitore alla società che emette l'Ordine (l'Acquirente), che potrà essere ROQUETTE ITALIA S.p.A. oppure Nutrition & Biosciences Italy S.r.l., entrambe con sede legale in Via Serravalle 26, 15063 Cassano Spinola (AL), Italia.

1.2 L'Acquirente e il Fornitore sono di seguito indicati singolarmente anche come la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

2. DOCUMENTI CONTRATTUALI

2.1 L'intero accordo tra le Parti sarà costituito dai seguenti documenti, elencati in ordine decrescente di priorità (il "Contratto"):

- Condizioni Particolari di Acquisto;
- le presenti CGA;
- Specifiche tecniche in caso di integrazione nelle condizioni Particolari di Acquisto;
- eventuale Supplier Quality agreement;
- politiche e procedure Roquette per i servizi svolti in sito, incluse quelle per i fornitori esterni
- Codice di Condotta;
- certificati assicurativi del Fornitore;
- Ordini.

2.2 Tutti i documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2.1 non saranno applicabili tra le Parti, se non diversamente specificato nelle Condizioni Particolari di Acquisto o nell'Ordine.

Qualsiasi riferimento a: specifiche, offerte tecnico/commerciali, proposte o preventivi del Fornitore nel Contratto o in un Ordine si intenderà riferito ed includerà esclusivamente i prezzi, i tempi, le quantità e le condizioni tecniche contenute nei documenti citati, con espressa esclusione di qualsiasi termine e condizione generale del Fornitore.

2.3 Qualsiasi variazione al Contratto deve avvenire in forma scritta e deve assumere la forma di un addendum al Contratto.

3. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti di volta in volta negli altri articoli delle CGA, trovano

applicazione al Contratto anche le seguenti definizioni.

3.1. Per "**Affiliata/e**" si intende qualsiasi società che direttamente o indirettamente (a) controlli o (b) sia controllata da o (c) sia sotto controllo comune con, una delle Parti, dove per "controllo" si intende quello definito dall'art. 2359 del Codice Civile.

3.2. Per "**Forza Maggiore**" si intende qualsiasi evento verificatosi dopo la data di entrata in vigore del Contratto e la cui causa fosse imprevedibile o imprevedibile al momento della conclusione del Contratto, non sia dovuta a colpa o negligenza di una delle Parti, e che non potesse essere prevenuto o evitato con l'ordinaria diligenza. I seguenti eventi non sono causa di forza maggiore: gli scioperi nazionali e locali, la sottoposizione alle procedure di cui al D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), la nomina di un curatore/amministratore nominato dal Tribunale o l'inadempimento al Contratto causato dai propri subcontraenti.

3.3. Per "**Diritti di Proprietà Intellettuale**" si intendono tutti i diritti, registrati o meno, compresi i diritti d'autore e i diritti connessi (inclusi i diritti su software e banche dati), i diritti su invenzioni, brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, marchi, domande di marchi, disegni, disegni e modelli di brevetti, diritti sui generis dei produttori di database, nomi di dominio, nomi commerciali e marchi, formule, processi, conoscenze, metodi, algoritmi, specifiche, dati, diritti relativi al know-how, segreti commerciali, segreti industriali, tutti i diritti di proprietà e di protezione connessi ai suddetti diritti.

3.4. Per "**Ordine/i**" si intendono tutti gli ordini di acquisto e le relative modifiche, effettuati dall'Acquirente o da un'Affiliata ai sensi delle presenti CGA, contenenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la descrizione (qualità e quantità) dei Servizi e/o dei Beni, la data e il luogo di Consegna dei Beni o di esecuzione dei Servizi. Un ordine può essere di tipo aperto, essendo nel qual caso completato da richieste successive dell'Acquirente indicanti le quantità e le date di consegna/esecuzione dei Beni e/o dei Servizi. L'ordine aperto non è vincolante per l'Acquirente, in particolare per quantitativi minimi di acquisto.

Tuttavia, il Fornitore si impegna a eseguire e/o produrre e consegnare una quantità di Beni e/o Servizi in linea con l'ordine aperto.

3.5. Per "**Condizioni Particolari di Acquisto**" si intendono le eventuali modifiche o aggiunte alle CGA negoziate e concordate per iscritto dalle Parti.

3.6. Per "**Specifiche**" si intendono i requisiti tecnici concordati dalle Parti.

3.7. Per "**Accordo di Qualità con il Fornitore**" si intende l'eventuale accordo menzionato nell'Ordine e/o siglato dalle Parti che definisce i requisiti minimi di qualità attesi dall'Acquirente.

3.8. "**Sanzioni e Normative sul Controllo delle Esportazioni**" significa qualsiasi legge, regolamento, statuto, divieto, ordine esecutivo o misura simile applicabile ai Beni e Servizi o al Fornitore e relativo all'adozione, all'applicazione, all'attuazione e all'esecuzione di sanzioni economiche, controlli sulle esportazioni, embarghi commerciali o qualsiasi altra misura restrittiva.

4. EMISSIONE, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

4.1. **Emissione** I documenti del Contratto – come elencati all'articolo 2 – possono essere in formato elettronico (copia digitale inviata via e-mail o posta elettronica certificata "PEC", o firma elettronica mediante l'utilizzo di appositi strumenti come DocuSign o qualsiasi altro software di firma elettronica conforme alle normative nazionali e internazionali applicabili) e come tali hanno, in tale forma elettronica, il valore degli originali.

4.2. In nessun caso il Contratto conferisce al Fornitore l'esclusiva per la fornitura di qualsiasi Bene e/o l'esecuzione dei Servizi, né obbliga l'Acquirente ad alcun volume minimo di acquisto.

4.3. **Accettazione e data di entrata in vigore** Il Fornitore dovrà confermare la ricezione dell'Ordine entro due (2) giorni lavorativi dalla data dell'Ordine. Nel caso in cui abbia riserve sull'Ordine, il Fornitore dovrà comunicarle per iscritto all'Acquirente nella conferma d'ordine. Comunicando le riserve, il Fornitore fa una controfferta che può essere accettata dall'Acquirente. In mancanza di conferma d'ordine, l'Ordine si intenderà accettato senza riserve dal Fornitore alla scadenza

del periodo di due (2) giorni o all'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore. Il Contratto si perfeziona con l'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, ovvero con l'accettazione della controfferta del Fornitore da parte dell'Acquirente, nonché alle altre condizioni di cui sopra.

5. MODIFICHE

L'Acquirente potrà, in qualsiasi momento, richiedere modifiche, alle Specifiche o a qualsiasi altra disposizione del Contratto. Se tali modifiche incidono sul costo, sui termini o su qualsiasi condizione necessaria per l'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà presentare all'Acquirente tempestivamente per iscritto, e in ogni caso non oltre dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta di modifica da parte dell'Acquirente, una richiesta di equo adeguamento del prezzo, del programma di consegna e/o di altre condizioni di fornitura, a seconda dei casi. Le Parti negozieranno prontamente una modifica del Contratto per prevedere un equo adeguamento. In mancanza di tale richiesta nel termine di cui sopra, si riterrà che il Fornitore abbia rinunciato ai propri diritti di adeguamento e apporterà le modifiche richieste dall'Acquirente, dovendosi presumere che tali modifiche non avranno alcun impatto sul Contratto, inclusi i tempi di consegna, le garanzie e il prezzo. Quando (a) la prosecuzione dell'esecuzione dell'Ordine nelle condizioni originarie rischia di essere pregiudizievole per l'Acquirente, (b) la modifica consiste in una sospensione dei lavori eseguiti ai sensi del Contratto, o (c) vi è un'urgenza, il Fornitore attuerà le modifiche senza indugio, nonostante le Parti non abbiano ancora negoziato alcun adeguamento. Parallelamente, le Parti continueranno a negoziare in buona fede un equo adeguamento del Contratto.

6. TEMPI DI CONSEGNA

6.1. **Scadenze.** Il rispetto dei termini di consegna, di esecuzione dei Servizi, di riparazione o di sostituzione dei Beni/Servizi è un elemento essenziale del Contratto. Il Fornitore dovrà informare immediatamente l'Acquirente di qualsiasi evento che possa comportare un ritardo nell'esecuzione dell'Ordine e dovrà definire

e concordare un piano di azioni correttive per ridurre al minimo tali ritardi con l'Acquirente.

6.2. **Ritardi.** Qualsiasi ritardo da parte del Fornitore sarà considerato un grave inadempimento del Contratto.

Qualsiasi ritardo nella consegna o nell'esecuzione sarà, ipso iure, soggetto all'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, senza necessità di alcun preavviso scritto o altra formalità, corrispondente a una somma pari al tre per cento (3%) del valore totale del Contratto per ogni settimana (o frazione) di ritardo o alla diversa somma ove specificato, se del caso, nelle Condizioni Particolari di Acquisto. L'Acquirente avrà comunque diritto al risarcimento dei danni ulteriori nel caso in cui l'importo di tali danni superi l'importo della penale.

7. CONSEGNA, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E DELLA PROPRIETÀ, ACCETTAZIONE

7.1. La consegna dei Beni sarà effettuata in conformità agli Incoterms ICC 2020 se previsto nell'Ordine (la "**Consegna**") oppure, in mancanza, sarà effettuata in conformità agli Incoterms[®] DDP 2020.

7.2. Il trasferimento della proprietà dei Beni avverrà al momento della consegna dei Beni o del pagamento da parte dell'Acquirente, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo. I rischi relativi ai Beni sono trasferiti all'Acquirente al momento della Consegna dei relativi Beni.

7.3. I Beni devono essere consegnati con tutta la documentazione necessaria per il loro utilizzo, deposito e manutenzione (se applicabile), nonché accompagnati da una bolla di consegna contenente il numero dell'Ordine, la descrizione completa e le quantità, nonché il luogo di Consegna.

7.4. Ove applicabile, l'avviso di ricevimento o di utilizzo dei Beni o dei Servizi da parte dell'Acquirente, qualunque sia la forma, compresa la ricevuta fornita al trasportatore (o al Fornitore, a seconda dei casi) non costituisce accettazione dei Beni o Servizi consegnati. I Beni e i Servizi non saranno considerati accettati fino a quando l'Acquirente non avrà avuto la possibilità di ispezionare i Beni e i Servizi pertinenti e condurre tutti i test per verificare se i Beni

e i Servizi corrispondono alle Specifiche o meno, in conformità con il processo di accettazione tecnica standard dell'Acquirente. Tali ispezioni e collaudi saranno effettuati entro un tempo ragionevole dalla consegna dei Beni e dall'esecuzione dei Servizi, salvo sia indicato un termine specifico nell'Ordine o nelle Specifiche.

7.5. L'Acquirente potrà, a propria discrezione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, sia rifiutare i Beni e/o i Servizi non conformi e richiederne gratuitamente la sostituzione, il rifacimento o l'attuazione di misure correttive, oppure annullare in tutto o in parte l'Ordine e richiedere il rimborso delle somme già corrisposte e/o dei costi sostenuti. In caso di rifiuto di accettazione dei Beni e/o dei Servizi, l'Acquirente potrà i) trattenere in garanzia presso di sé detti Beni/Servizi non conformi fino al completo rimborso degli importi dovuti dal Fornitore e ii) fatturare al Fornitore i costi amministrativi generati dalla gestione dei casi di non conformità di cui sopra a un costo minimo di 300,00 EURO per Bene/Servizio non conforme, laddove la non conformità venga rilevata presso l'Acquirente oppure 1.000,00 EURO per Bene/servizio non conforme, ove la non conformità venga rilevata dopo la consegna del Bene a un cliente finale.

7.6. L'Acquirente ha il diritto di rifiutare qualsiasi Consegna che non corrisponda agli importi/quantità specificati nell'Ordine (importi insufficienti o eccedenti).

7.7. La restituzione dei Beni sarà effettuata a spese e rischi del Fornitore.

8. BENI, STRUMENTI E ATTREZZATURE SPECIFICHE MESSI A DISPOSIZIONE NELL'AMBITO DELL'ORDINE

Specifici beni, strumenti e attrezzature messi a disposizione per l'esecuzione dell'Ordine, direttamente dall'Acquirente al Fornitore o prodotti dal Fornitore per conto e a spese dell'Acquirente, in tutto o in parte, sono di proprietà dell'Acquirente e dovranno essere contrassegnati dal Fornitore per indicare la proprietà dell'Acquirente. Tali beni, strumenti e attrezzature saranno completamente assicurati dal Fornitore fino alla loro consegna all'Acquirente. I suddetti beni,

strumenti e attrezzature dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine e restituiti all'Acquirente su richiesta, senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto di pegno. Eventuali riparazioni e manutenzioni di tali attrezzature, strumenti e beni saranno effettuate a cura e spese del Fornitore. Il Fornitore dovrà i) mantenere in condizioni operative i beni, gli strumenti e le attrezzature, come necessario per l'esecuzione dell'Ordine, e ii) sostituirli senza costi aggiuntivi per l'Acquirente.

8.2. L'utilizzo dei summenzionati beni, strumenti e attrezzature dovrà essere oggetto di uno specifico e separato contratto da concludere tra le Parti, anche in accordo alla disciplina concernente l'utilizzo di attrezzature di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

8.3. Il Fornitore sarà l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso di questi specifici beni, attrezzature e attrezzature, e per qualsiasi danno derivante da un difetto di tali beni, attrezzature e attrezzature di cui l'Acquirente non era a conoscenza.

9. ETICA E COMPLIANCE, LOTTA AL LAVORO SOMMERSO

9.1. Per tutta la durata del Contratto il Fornitore si impegna a rispettare (a) il Codice di Condotta dei Fornitori di Roquette (il "Codice"), disponibile all'indirizzo

<https://www.roquette.com/commitments/ethics-compliance/codes-conduct>,

sottoscritta dal Fornitore anche per mezzo dell'accettazione in fase di Qualifica e (b) tutte le norme e leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, ambiente, sicurezza alimentare, anticorruzione e altre leggi applicabili al Fornitore, nonché le norme internazionali in materia di diritti umani e lavoro di cui al Codice. Il Codice costituisce parte integrante del Contratto.

9.2. Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza o sospetti comportamenti contrari ai principi enunciati nel Codice durante il periodo di validità del Contratto, il Fornitore si impegna a segnalare immediatamente il problema all'Acquirente mediante la piattaforma di allerta di Roquette chiamata "SpeakUp", disponibile al seguente link:

<https://roquette.speakup.report/en-GB/RoquetteSpeakUpline/home>

9.3. Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le convenzioni e i regolamenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nei confronti dei propri dipendenti.

9.4. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle sue implicazioni per l'Acquirente e dell'adozione da parte di quest'ultimo del Modello 231. A tal fine, il Fornitore dichiara altresì di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati rilevanti ai fini del decreto citato e si impegna a operare nel rispetto delle norme e dei principi del D.Lgs. 231/2001.

9.5. Qualsiasi inosservanza da parte del Fornitore di uno o più degli impegni assunti nei precedenti paragrafi 9.1, 9.2, 9.3 e/o 9.4 potrà legittimare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza preavviso o obbligo di corrispondere al Fornitore alcunché e fatto salvo ogni altro diritto a disposizione dell'Acquirente, sia per legge che per contratto.

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. **Generale.** Il Fornitore deve eseguire l'Ordine in conformità al Contratto, nonché tutte le leggi, i regolamenti, gli standard applicabili ai Beni/Servizi e le pratiche all'avanguardia. Il Fornitore assume un'obbligazione di risultato in relazione al rispetto di tutti gli impegni sopra indicati. Il Fornitore garantisce di disporre dell'autorizzazione, delle competenze, delle risorse e dell'organizzazione necessarie per soddisfare i requisiti tecnici, commerciali, logistici, di sicurezza e di qualità del Contratto dovrà eseguire il Contratto con tutta la dovuta diligenza e competenza. Il Fornitore dovrà, entro ventiquattro (24) ore dalla sua scoperta, informare l'Acquirente di qualsiasi problema, guasto o incidente relativo ai Beni e/o ai Servizi o che possa pregiudicare il corretto e puntuale adempimento di qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali.

10.2. **Inadempimento nell'esecuzione del Contratto.** Qualora il Fornitore non sia in grado di adempiere a uno qualsiasi dei propri obblighi contrattuali, ivi comprese le

Specifiche, l'Acquirente potrà (i) coinvolgere un terzo, a spese del Fornitore, per eseguire il Contratto, in luogo e in vece del Fornitore, (ii) sospendere l'esecuzione dell'Ordine, a rischio e spese del Fornitore, o (iii) risolvere il Contratto e, in ogni caso, (iv) richiedere al Fornitore tutti i costi e i danni a ciò collegati.

10.3. **Modifiche societarie.** Il Fornitore deve informare l'Acquirente di qualsiasi cambiamento importante che possa influire sull'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, sulla posizione commerciale dell'Acquirente o creare un conflitto di interessi con l'Acquirente (ciascuno un "Impatto Negativo"), per quanto riguarda: (i) la sua situazione giuridica (compresi in particolare i suoi azionisti), (ii) la sua organizzazione aziendale, (iii) i suoi luoghi di produzione o le sue risorse produttive, (iv) il suo ambito di attività, (v) i suoi certificati, qualifiche e autorizzazioni o (vi) il suo processo di fabbricazione. Se l'Acquirente ritiene che questa modifica possa avere un Impatto Negativo su di esso, l'Acquirente ha il diritto di recedere da qualsiasi Ordine o di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 14.2.

10.4. **Requisiti di qualità dell'Acquirente.** Per i Beni e i Servizi utilizzati o coinvolti nel processo di produzione o nella catena di fornitura, il rispetto dei termini e delle condizioni dell'Accordo di Qualità con il Fornitore è un obbligo essenziale del Fornitore.

10.5. **Audit.** A condizione che informi il Fornitore con cinque (5) giorni di calendario di anticipo, l'Acquirente avrà il diritto di condurre verifiche di audit presso le strutture del Fornitore o dei suoi subappaltatori, o in qualsiasi altro sito di interesse per la produzione dei Beni o l'esecuzione dei Servizi.

Tale preavviso non si applica in caso di comprovata o sospetta violazione grave del Contratto. Tali audit possono riguardare la conformità a qualsiasi obbligo del Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti contrattuali, normativi, di sicurezza, di produzione, di qualità, etici e di conformità e le migliori pratiche del settore. Le informazioni ottenute non saranno utilizzate per scopi

diversi dall'audit e consequenziali allo stesso e saranno mantenute riservate conformemente all'articolo 17. Su richiesta, il Fornitore metterà a disposizione dell'Acquirente tutti i documenti relativi all'esecuzione dell'Ordine. Nel caso in cui venga rilevata una non conformità del Fornitore, i costi dell'audit o della valutazione saranno a carico del Fornitore. Tali verifiche e/o controlli di qualità non ridurranno la responsabilità del Fornitore, in particolare per quanto riguarda l'entità dei controlli su di esso gravanti e la garanzia di cui all'articolo 11, e non pregiudicheranno il diritto dell'Acquirente di rifiutare in tutto o in parte i Servizi e/o i Beni. Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione di tali verifiche e/o controlli di qualità.

10.6. Obbligo di informazione il Fornitore informerà l'Acquirente delle condizioni richieste (compresi i requisiti tecnici) per l'esecuzione dei Servizi o la Consegna dei Beni, nonché a informare e avvertire l'Acquirente rispetto a tutti i rischi relativi ai Beni e ai Servizi, in particolare i rischi per la sicurezza e la salute, indipendentemente dal livello di competenze dell'Acquirente. Prima di inoltrare un'offerta, eseguire o consegnare qualsiasi Ordine, il Fornitore procederà a un attento esame delle informazioni fornite dall'Acquirente e richiederà all'Acquirente eventuali documenti o informazioni mancanti. Il Fornitore informerà immediatamente l'Acquirente di tutte le irregolarità, omissioni, contraddizioni e incongruenze tra le informazioni fornite dall'Acquirente e i migliori standard di settore. Il Fornitore dovrà inoltre informare immediatamente l'Acquirente di tutte le circostanze che possano impedire la buona esecuzione dell'Ordine. La mancata informazione all'Acquirente o la mancata richiesta di informazioni all'Acquirente come sopra indicato precluderà al Fornitore qualsiasi diritto di rivalsa in merito.

11. Garanzia

11.1. Disposizioni generali

Fatte salve le garanzie per legge dovute dal Fornitore, il Fornitore garantisce altresì che i Beni e i Servizi, e ogni parte di essi, sono forniti (i) in conformità alle Specifiche, (ii)

impiegando tutta la competenza e la cura che ci si aspetta da professionisti adeguatamente qualificati ed esperti con esperienza nell'esecuzione di lavori di tipo analogo, natura e complessità; (iii) conformemente a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in particolare al settore alimentare, dei mangimi e farmaceutico; (iv) in conformità con gli standard tecnici e di settore e secondo lo stato dell'arte; (v) esenti da qualsiasi vizio, difetto nei materiali o nella lavorazione e (vi) liberi da qualsiasi onere, peso, vincolo o altro gravame.

11.2 I Beni e i Servizi e ogni parte di essi devono essere idonei agli scopi previsti (che il Fornitore dichiara di conoscere) e in particolare per tutta la loro vita operativa come indicata nelle Specifiche o come l'Acquirente potrebbe ragionevolmente attendersi, tenuto conto degli standard tecnici e di settore, in modo sicuro, economico ed efficiente e privo di qualsiasi rischio per la salute e il benessere delle persone che li utilizzano o coinvolte nel loro uso e gestione e da qualsiasi rischio evitabile di inquinamento, disturbo, interferenza o pericolo (la "**Vita Operativa**").

11.3. Periodo di garanzia e relativi obblighi A meno che il Contratto non disponga diversamente, il periodo di garanzia sarà di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data di accettazione dei Beni e/o di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di accettazione dei Servizi (il "**Periodo di garanzia**"). Il Fornitore dovrà, a discrezione dell'Acquirente, riparare/rifare o sostituire tempestivamente qualsiasi Bene e/o Servizio difettoso o non conforme, senza alcun costo per l'Acquirente, quando tale difetto o non conformità dei Beni o Servizi si sia verificato entro il Periodo di Garanzia. Pertanto, il Fornitore dovrà, a discrezione dell'Acquirente, (i) sostituire/rifare immediatamente il Bene/ Servizio in questione, o renderlo idoneo allo scopo previsto, senza alcuna spesa per l'Acquirente, (ii) rimborsare l'Acquirente, o (iii) coinvolgere una terza parte per eseguire la sostituzione/riparazione/rifacimento in luogo e in sostituzione del Fornitore, e/o per proseguire l'esecuzione dell'Ordine, a spese del Fornitore. Tutti i singoli Beni o Servizi soggetti a riparazione, rifacimento o

sostituzione beneficeranno di un nuovo periodo di Garanzia a partire dal completamento di detta riparazione/rifacimento o sostituzione. Il Fornitore si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevato l'Acquirente per tutte le perdite e i costi, inclusi i danni subiti, sopportati dall'Acquirente e dai suoi clienti a causa dell'indisponibilità, del peggioramento delle prestazioni o della non conformità del Bene o del Servizio. Inoltre, il Fornitore si impegna a risarcire l'Acquirente per tutti i costi, le perdite e i danni subiti da quest'ultimo a causa del difetto/non conformità dei Beni o dei Servizi. L'indennizzo dovuto dal Fornitore all'Acquirente coprirà tutti i costi sostenuti a seguito della non conformità e comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di: analisi della causa del problema, perizie e test, eventuali misure di salvaguardia adottate dall'Acquirente e dai clienti, trasporto, sovraccarichi di personale dedicato, eventuali ritardi di consegna subiti a causa dell'indisponibilità dei Beni, qualsiasi perdita di produzione o di ricavi subita in conseguenza di quanto sopra.

11.4. Disponibilità dei pezzi di ricambio Il Fornitore garantisce la disponibilità di tutte le parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento dei Beni o per il corretto utilizzo e funzionamento dei Servizi eseguiti per una durata non inferiore alla Vita Operativa dei Beni e dei Servizi, come previsto al punto 11.1.

12. FATTURAZIONE – PAGAMENTO

12.1. Prezzi. Se non diversamente indicato nell'Ordine, i prezzi dell'Ordine sono fissi. Coprono l'intera fornitura di Beni o esecuzione di Servizi per la durata dell'Ordine.

12.2. Fatturazione. La fattura dovrà essere emessa a nome della società come menzionato nell'Ordine. Le fatture saranno inviate come specificato nell'Ordine per Fornitori con sede fuori Italia e al sistema di interscambio (SDI) conforme alla regolamentazione inerente alla fatturazione elettronica italiana per i Fornitori con Partita Iva italiana (utilizzando il codice SDI: PR4AG6C). Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo Ordine e dovrà specificare il corrispondente numero

d'Ordine e l'accettazione esplicita da parte dell'Acquirente. Nessun addebito potrà essere fatturato in aggiunta al prezzo previsto nell'Ordine, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

La data di emissione della fattura deve essere conforme alle scadenze di pagamento previste nell'Ordine, se presenti, altrimenti il Fornitore può emettere la propria fattura alla data di completamento dei Servizi o alla data di consegna dei Beni. Nel caso di applicazione di una procedura di accettazione o verifica dei Beni o Servizi, il Fornitore emetterà la fattura al momento dell'accettazione dei Beni o Servizi, ma non oltre trenta (30) giorni dopo il completamento dei Servizi o la consegna dei Beni.

12.3. Pagamento. Il termine di pagamento delle fatture è di 60 giorni, dalla data della fattura. L'Acquirente ha comunque il diritto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, di opporre in compensazione al Fornitore qualsiasi somma dovuta da quest'ultimo ai sensi del Contratto. Il credito derivante dalla fornitura dei Beni o dall'esecuzione dei Servizi non è cedibile a terzi a norma dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile.

12.4. Penali per ritardato pagamento. Qualsiasi ritardo nel pagamento comporta, ipso iure, l'imposizione di (i) una penale per ritardato pagamento, pagabile il giorno successivo alla data di pagamento indicata in fattura, a condizione che il pagamento fosse effettivamente dovuto, e calcolata sulla base di tre volte il tasso di interesse legale e (ii) una somma forfettaria di 40 euro. In caso di contestazione di una qualsiasi voce della fattura da parte dell'Acquirente, l'obbligo di pagare l'importo in contestazione sarà sospeso e non si applicheranno penali per ritardato pagamento.

13. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

13.1. Responsabilità generale e indennizzo. Il Fornitore dovrà manlevare e indennizzare l'Acquirente per tutte le perdite, i danni, le spese (incluse le spese legali) subite o sostenute dall'Acquirente: (a) quando tali danni sono il risultato dell'inosservanza o dell'inadempimento totale o parziale da parte del Fornitore o dei suoi subappaltatori di uno o più dei loro

obblighi ai sensi del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) tutti i costi interni, (ii) qualsiasi importo che l'Acquirente deve pagare ai propri clienti, (iii) tutte le spese relative al coinvolgimento di una terza parte richiesta dall'Acquirente per evadere o correggere l'Ordine in luogo e al posto del Fornitore, e (iv) tutte le perdite di ricavi, profitti, mancata produzione o prodotti subiti dall'Acquirente in conseguenza di tali inadempimenti o inosservanze. (b) derivanti da qualsiasi atto o omissione colposa, gravemente colposa o dolosa del Fornitore o dei suoi subappaltatori; oppure (c) derivanti da lesioni personali, morte di qualsiasi persona, o danni a beni immobili o a beni mobili materiali verificatisi in connessione con l'esecuzione di un Ordine da parte del Fornitore o dei suoi subappaltatori.

13.2. Assicurazione Il Fornitore sottoscriverà e manterrà, a proprie spese, presso assicuratori di riconosciuta reputazione e solvibilità, le polizze assicurative di seguito descritte, necessarie per la copertura delle proprie responsabilità assunte con la sottoscrizione del Contratto per importi ragionevoli e soddisfacenti per l'Acquirente. Nel caso in cui il limite di copertura sottoscritto dal Fornitore sia superiore all'importo richiesto nel presente articolo, l'Acquirente avrà diritto all'intera copertura garantita dalle polizze:

13.2.1. una polizza assicurativa completa di responsabilità civile generale (inclusi gli infortuni personali, la responsabilità da prodotto, l'errore e l'omissione e/o la responsabilità professionale e altri danni causati all'Acquirente, a terzi e alla proprietà, comprese le perdite finanziarie e finanziarie pure), per un importo minimo di (i) cinque (5) milioni di euro per evento e per anno e (ii) comprensivo di un sottolimito di un (1) milione di euro per evento e per anno per danni finanziari e danni finanziari puri (inclusi i costi di richiamo).

13.2.2. un'assicurazione per i beni loro affidati ai sensi dell'articolo 8 per l'esecuzione dell'Ordine (ove ricorra il caso) con una copertura equivalente all'intero valore a nuovo dei beni affidati,

13.2.3. Per i materiali pericolosi, una polizza assicurativa di responsabilità civile contro l'inquinamento (che includa la responsabilità civile per danni causati all'ambiente, la responsabilità ambientale e la copertura dei costi di bonifica). L'assicurazione deve essere stipulata su base "accadimento" con un limite minimo di un (1) milione di euro per evento; se la polizza è redatta sulla base di "reclami presentati", la copertura per l'Acquirente sarà mantenuta per almeno cinque (5) anni dopo la risoluzione del Contratto.

13.3. Il Fornitore fornirà all'Acquirente i certificati assicurativi che specifichino gli importi della copertura, le varie categorie di danni coperti. Il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente qualsiasi sinistro entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi, fermo restando che in qualsiasi caso di decadenza dai diritti di polizza eccetto dagli assicuratori del Fornitore, i costi risultanti dal sinistro saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a garantire che i propri assicuratori accettino integralmente le disposizioni del presente articolo.

13.4. La copertura assicurativa del Fornitore non può in alcun modo essere interpretata come una limitazione della responsabilità del Fornitore ai sensi del Contratto, restando il Fornitore tenuto all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'Acquirente nel caso in cui siano di importo superiore rispetto a quanto corrisposto dalle assicurazioni del Fornitore.

In nessun caso le franchigie applicabili al Fornitore potranno essere applicate all'Acquirente.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

14.1. Il Contratto potrà essere risolto mediante comunicazione scritta inviata da una Parte all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure corriere espresso (ad es. DHL) o posta elettronica certificata (PEC), in caso di inadempimento totale o parziale dell'altra Parte a una qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, da inviarsi con le medesime modalità e rimasta priva di effetto per trenta (30)

giorni, fatta salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro tale termine.

14.2. Il Contratto potrà essere risolto dall'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) in caso di:

- cessione da parte del Fornitore di un Ordine o del Contratto in violazione delle presenti CGA, in particolare dell'articolo 20;
- cambiamento di controllo del Fornitore, che potrebbe, a giudizio dell'Acquirente, avere un impatto negativo o essere dannoso per l'Acquirente, come previsto all'articolo 10.3; o
- violazione di una legge o di un regolamento da parte del Fornitore nell'esecuzione del Contratto, come previsto all'articolo 10.1.

14.3. In aggiunta al diritto di risoluzione del Contratto di cui sopra, l'Acquirente può richiedere al Fornitore di (i) rimborsare immediatamente all'Acquirente tutte le somme pagate eccedenti il valore dei Beni o Servizi consegnati e accettati ai sensi dell'articolo 7.4, (ii) indennizzarlo per tutti i costi o le spese sostenute a seguito di un inadempimento o ritardo ai sensi dell'articolo 13.1, compresi eventuali costi aggiuntivi o danni subiti per l'esecuzione dell'Ordine stesso o per l'affidamento dell'esecuzione del Contratto a terzi.

14.4. L'Acquirente può in qualsiasi momento recedere da qualsiasi Ordine, in tutto o in parte, previo pagamento al Fornitore del solo corrispettivo dovuto alla data di recesso dall'Ordine o dagli Ordini per i Servizi o i Beni completati e accettati dall'Acquirente (accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata) alla data di tale recesso ("**Importo Forfettario di Recesso**"). Tale Importo Forfettario di Recesso sarà l'unico diritto e rimedio del Fornitore a causa di tale recesso.

14.5. Il Fornitore dovrà, entro sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso o di risoluzione di cui ai vprecedenti punti 14.1, 14.2 e 14.4, mettere a disposizione dell'Acquirente, o di un terzo incaricato dall'Acquirente, la parte finita dei Beni e dei Servizi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i documenti utilizzati per l'esecuzione dei

Beni e dei Servizi, tutti i dati, i libri, manuali, piani, informazioni, sviluppi, ecc. in relazione all'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore cederà inoltre all'Acquirente tutti i diritti derivanti dai contratti di subfornitura stipulati dal Fornitore in relazione al Contratto.

14.6. La risoluzione del Contratto o il recesso da un Ordine per qualsiasi motivo non pregiudica i diritti e gli obblighi maturati fino a quel momento come da Contratto.

14.7. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto o di recesso da un Ordine, non appena richiesto dall'Acquirente il Fornitore presterà tempestivamente tutta la collaborazione per consentire all'Acquirente di proseguire nel Contratto, direttamente o indirettamente, alle migliori condizioni e per il periodo eventualmente richiesto, al fine di garantire la continuità nella fornitura dei Beni e/o nell'esecuzione dei Servizi senza disagi per l'Acquirente.

15. GARANZIA DI REVERSIBILITÀ DEI SERVIZI

15.1. Solo per i Servizi, lo scopo della garanzia di reversibilità è quello di consentire all'Acquirente o al nuovo fornitore di servizi nominato dall'Acquirente di acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie per garantire la continuità dell'attività industriale e l'operatività di Roquette in relazione ai Servizi in caso di risoluzione o scadenza del Contratto. La presente clausola si applica esclusivamente ai contratti aventi a oggetto servizi tecnici e di manutenzione ed esclude esplicitamente la condivisione di informazioni o dati sensibili dal punto di vista concorrenziale o commerciale, non correlati e/o non essenziali per garantire la continuità dell'attività industriale e l'operatività di Roquette in relazione ai Servizi.

15.2. La garanzia di reversibilità dei Servizi è fornita senza costi aggiuntivi dal Fornitore per i tre (3) mesi successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto o per qualsiasi altro periodo ragionevole e necessario concordato tra le Parti.

15.3. Durante tale periodo, il Fornitore dovrà cooperare con l'Acquirente per

garantire la reversibilità dei Servizi come descritto all'articolo 15.1.

15.4. Qualsiasi dato o informazione divulgata durante il processo di reversibilità dovrà essere rigorosamente utilizzata per garantire la reversibilità dei Servizi come descritto all'articolo 15.1. Tali informazioni devono essere limitate allo stretto necessario e devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

15.5. Il Fornitore si impegna, quale requisito essenziale del Contratto, a sottoporre all'Acquirente per la convalida un piano di reversibilità entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione del Contratto. Tale piano deve comprendere: le schede tecniche di ciascun Servizio, le risorse umane e materiali da destinare ad esso, tutte le licenze, le attrezzature, i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari al loro funzionamento ("**Documenti**").

Il piano deve inoltre descrivere le modalità di assistenza tecnica che consentono di attuare un adeguato trasferimento dei Servizi in caso di attivazione del piano di reversibilità. Il Fornitore dovrà, ogni trimestre dalla consegna del piano iniziale, fornire all'Acquirente una versione aggiornata di tale piano.

L'Acquirente può, a sua esclusiva discrezione e in qualsiasi momento, richiedere i Documenti. L'Acquirente può richiedere correzioni o integrazioni se i Documenti sono incompleti, che il Fornitore fornirà entro un termine concordato. Tutti i Documenti forniti nel piano di reversibilità devono essere strettamente necessari e adeguati per garantire la continuità dell'attività industriale e l'operatività dell'Acquirente in relazione ai Servizi.

15.6. Su richiesta dell'Acquirente e fermo restando quanto previsto all'articolo 15.2, il Fornitore potrà svolgere servizi di assistenza tecnica per un ulteriore periodo massimo di tre (3) mesi successivi al termine del periodo di reversibilità di cui al punto 15.2., o di qualsiasi altro periodo ragionevole e necessario concordato tra le Parti, per l'Acquirente o per il terzo da esso incaricato, nell'ambito della reversibilità. Tali servizi di assistenza saranno fatturati alla tariffa dell'Acquirente utilizzando le basi di fatturazione contrattuali o, in

mancanza, una tariffa oraria secondo la prassi di mercato. L'Acquirente comunicherà tale necessità prima della fine del periodo di reversibilità di cui al punto 15.2.

15.7. Le Parti dovranno rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresa la legislazione antitrust, nell'attuazione della presente clausola di reversibilità. L'Acquirente garantisce che qualsiasi terzo destinatario delle informazioni del Fornitore (ad esempio, un nuovo fornitore di servizi) è soggetto a obblighi di riservatezza analoghi per impedire l'uso improprio o la divulgazione non autorizzata di tali informazioni.

16. PIANO DI AVANZAMENTO

Per Beni e Servizi di Manutenzione il Fornitore proporrà misure di ottimizzazione che generino risparmi proponendo miglioramenti nei processi e nelle risorse per l'esecuzione del Contratto. L'attuazione di tali misure sarà subordinata al preventivo consenso scritto dell'Acquirente. I risparmi generati da tali ottimizzazioni saranno ripartiti tra il Fornitore e l'Acquirente, secondo le condizioni definite nel Contratto.

17. RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ

17.1. **Riservatezza** Ciascuna Parte manterrà riservate, per tutta la durata del Contratto e per cinque (5) anni dopo la sua scadenza e/o risoluzione, tutte le informazioni non pubbliche, confidenziali o proprietarie che siano state rese accessibili dall'altra Parte in qualsiasi forma durante la fase precontrattuale, nonché durante l'esecuzione del Contratto. Per il periodo di tempo di cui sopra, a ciascuna Parte è fatto divieto, salvo diversa autorizzazione dell'altra Parte, di (i) utilizzare le informazioni riservate dell'altra Parte per finalità diverse dall'esecuzione del presente Contratto, e (ii) divulgare le informazioni riservate dell'altra Parte a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei propri dipendenti, nonché dei dipendenti delle proprie Affiliate, agenti, consulenti, appaltatori, avvocati, commercialisti e consulenti finanziari che abbiano la necessità di conoscerle in relazione al Contratto (i "Rappresentanti") e che siano obbligati a mantenere la riservatezza di tali informazioni.

Ciascuna Parte sarà responsabile di qualsiasi violazione della presente clausola causata da uno qualsiasi dei propri Rappresentanti.

Ciascuna Parte può tuttavia divulgare i) informazioni riservate a tali persone nella misura richiesta dalla legge, ii) informazioni di dominio pubblico o che erano o sono diventate disponibili all'altra Parte su base non riservata da terzi, iii) informazioni sviluppate in modo indipendente dall'altra Parte senza accesso ad alcuna informazione riservata dell'altra Parte.

Le informazioni riservate fornite dall'Acquirente rimangono di sua proprietà. Al Fornitore non viene concesso alcun diritto di utilizzare, concedere in licenza o sfruttare in altro modo tali informazioni.

17.2. **Pubblicità** In nessun caso il Contratto potrà dar luogo a pubblicità diretta o indiretta senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

18. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

18.1. **Oggetto** Entrambe le Parti manterranno i diritti sulla proprietà intellettuale di rispettiva spettanza, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e i titoli detenuti o controllati prima del Contratto, o ottenuti, creati o sviluppati indipendentemente dal Contratto. Se l'uso della proprietà intellettuale del Fornitore si rivela necessario per l'utilizzo dei Beni e dei Servizi, il Fornitore concederà all'Acquirente una licenza cedibile a terzi, non esclusiva e mondiale per l'utilizzo di tale proprietà intellettuale per una durata pari alla protezione legale garantita su tale proprietà o, a seconda dei casi, dei relativi Diritti di Proprietà Intellettuale. Il prezzo di tale licenza è da intendersi incluso nel prezzo dei Beni o Servizi corrispondenti.

18.2. **Titolarità della proprietà intellettuale da Contratto** Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti dal Contratto (di seguito la "**PI da Contratto**") saranno ceduti all'Acquirente e il relativo compenso è incluso nel prezzo dei Beni o Servizi corrispondenti. Qualora la normativa sui Diritti di Proprietà Intellettuale non consenta tale trasferimento anticipato, il Fornitore cederà la PI da Contratto all'Acquirente

senza costi aggiuntivi quando ciò diverrà possibile.

18.3. **Violazione** Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da qualsiasi minaccia di violazione, effettiva o presunta, da parte di terzi, di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale relativo ai prodotti e ai Beni che il Fornitore utilizza o consegna all'Acquirente o a un cliente finale nell'ambito dell'Ordine. Tale indennizzo coprirà eventuali reclami, danni, procedimenti, sentenze, spese e costi (comprese le spese legali) derivanti da una violazione dei diritti da parte del Fornitore. Inoltre, il Fornitore dovrà, a proprie spese: ottenere per l'Acquirente e/o per i clienti finali il diritto di continuare ad utilizzare i Beni consegnati, oppure sostituirli o modificarli in modo che cessino di essere contraffatti, pur continuando a soddisfare lo scopo inizialmente indicato nell'Ordine. Tali clausole di manleva e i relativi obblighi rimarranno in vigore fino a che i Beni consegnati saranno utilizzati dall'Acquirente o dal cliente finale.

19. FORZA MAGGIORE

19.1. La Parte interessata da un evento di Forza Maggiore informerà immediatamente l'altra Parte per iscritto e adotterà tutte le misure ragionevoli per mitigare le conseguenze di tale situazione, in particolare per evitare o limitare qualunque possibile ritardo nella Consegna dei Beni e/o nell'esecuzione dei Servizi.

19.2. In caso di Forza Maggiore che influisca sulle prestazioni del Fornitore, l'Acquirente può, a sua discrezione, acquistare i Beni o i Servizi da altre fonti e ridurre i propri Ordini al Fornitore per i quantitativi corrispondenti, senza responsabilità nei confronti del Fornitore, o richiedere al Fornitore di fornire Beni o Servizi da altre fonti nelle quantità e nei tempi richiesti dall'Acquirente al prezzo stabilito nel Contratto.

19.3 Nel caso in cui un evento di Forza Maggiore duri complessivamente per più di trenta (30) giorni in un anno solare, la Parte non colpita da tale evento avrà il diritto di recedere dal Contratto senza alcun costo o corrispettivo.

20. CESSIONE – SUBAPPALTO

20.1. Il Fornitore non può cedere, trasferire o subappaltare i propri diritti e obblighi

derivanti dal Contratto, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, se non previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi adempimento o inadempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, sia che ciò dipenda dal Fornitore stesso o dai suoi subappaltatori o cessionari autorizzati.

20.2. L'Acquirente ha il diritto di cedere o trasferire a terzi tutti o parte dei suoi diritti e obblighi nascenti dal Contratto.

21. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

21.1. Ciascuna Parte si conformerà alle Sanzioni e Normative sul Controllo delle Esportazioni. Nessuna disposizione del presente Contratto può essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di adempiere a un obbligo non conforme alle Sanzioni e Normative sul Controllo delle Esportazioni.

21.2. È responsabilità del Fornitore fornire all'Acquirente la classificazione del controllo delle esportazioni dei Beni consegnati ai sensi del presente Contratto, nonché la classificazione del controllo delle esportazioni dei Servizi prestati. Il Fornitore informerà per iscritto l'Acquirente di qualsiasi modifica, o modifica prevista, della classificazione di controllo delle esportazioni dei Beni e/o dei Servizi, se applicabile.

21.3. Ogniquale volta tutti o parte dei Beni o Servizi, se applicabile, sono soggetti alle Sanzioni e Normative sul Controllo delle Esportazioni, il Fornitore dovrà:

- richiedere in tempo tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'esportazione e la consegna dei Beni presso le sedi dell'Acquirente;
- fornire all'Acquirente una copia del certificato di licenza di esportazione.

21.4. È obbligo del Fornitore garantire che i suoi subappaltatori e fornitori rispettino le Sanzioni e Normative sul Controllo delle Esportazioni.

22. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

22.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti rinunciano espressamente all'applicazione al Contratto e/o a qualsiasi Ordine della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

22.2. Per qualsiasi controversia relativa al Contratto, ivi incluse quelle sulla sua

interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che l'Acquirente e il Fornitore non riescano a risolvere amichevolmente entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano (Italia).

23. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

23.1. Ai fini della presente clausola, per "**Leggi sulla Protezione dei Dati**" si intende qualsiasi legge applicabile in materia di protezione dei dati o privacy. Esse comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("**GDPR**"), nonché ogni altra vigente normativa italiana, ivi incluso il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy)..

23.2. **Principi di protezione dei dati** Le Parti fanno riferimento ai principi fondamentali di protezione dei dati di trasparenza, correttezza, liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, accuratezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, indipendentemente dalla giurisdizione in cui operano e si impegnano a rispettare tali principi.

23.3. **Rispetto delle leggi sulla protezione dei dati** Le Parti rispetteranno le Leggi sulla Protezione dei Dati e l'informativa sulla privacy dell'Acquirente (<https://www.roquette.com/legal/data-protection/privacy-notice>) per l'esecuzione delle CGA.

23.4. **Trasferimenti transfrontalieri di dati** Se i dati personali sono trasferiti in una giurisdizione che non fornisce un livello adeguato di protezione dei dati, le Parti implementano garanzie adeguate come richiesto dalle Leggi sulla Protezione dei Dati.

23.5. **Notifica di violazione dei dati** Ciascuna Parte informerà tempestivamente l'altra Parte di qualsiasi violazione dei dati che possa incidere sui diritti e sulle libertà degli interessati, in conformità con le Leggi sulla Protezione dei Dati.

23.6. **Sopravvivenza** La presente clausola sulla protezione dei dati resterà in vigore anche dopo la cessazione per qualsiasi causa del Contratto.

24. DISPOSIZIONI GENERALI

24.1. Se non diversamente specificato nel Contratto, i diritti e i rimedi descritti nelle CGA sono da intendersi come non esaustivi, essendo il Contratto integrato dalle leggi vigenti a esso applicabili.

24.2. Le Parti escludono l'applicazione dell'art. 1467 del Codice Civile.

24.3. Qualsiasi singola disposizione del Contratto che dovesse risultare invalida o inefficace non sarà applicabile al Contratto e non pregiudicherà la validità delle altre clausole contenute nel Contratto, impegnandosi le Parti a sostituire le eventuali disposizioni invalide o inefficaci con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole che intendono sostituire.

24.4. Le presenti CGA sono efficaci nei confronti delle sole Parti, ivi comprese le Affiliate dell'Acquirente. Non conferiscono alcun diritto, beneficio o pretesa a qualsiasi soggetto che non sia parte del Contratto. Tuttavia, le disposizioni delle presenti CGA saranno efficaci anche nei confronti dei rispettivi successori e cessionari autorizzati delle Parti.

24.5. Qualsiasi disposizione delle presenti CGA che ne preveda l'esecuzione o l'osservanza successivamente alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto o alla sua scadenza sopravvivrà alla cessazione o alla scadenza del Contratto, a seconda dei casi, continuando ad essere pienamente valida ed efficace anche in seguito.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____ in due originali/mediante firma elettronica da parte delle Parti:

Il Fornitore

L'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono specificamente approvate per iscritto le seguenti clausole del Contratto: art. 1.3 (Indipendenza Affiliate); art. 2.1 e 2.2 (Documenti contrattuali) e 2.3 (Forma modifiche Contratto); art. 3.3 (Eccezioni Forza Maggiore); art. 4.1 (Emissione in forma elettronica) e 4.3 (Accettazione Ordini); art. 5 (Modifiche Contratto); art. 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 (Accettazione Beni e Servizi); art. 10.1 (Decadenza), 10.2 (Inadempimento al Contratto), 10.3 (Modifiche societarie), 10.5 (Audit) e 10.6 (Obbligo di informazione); art. 11.3 (Periodo di garanzia e relativi obblighi); art. 12.1 (Prezzi), 12.2 (Compensazione) e 12.4 (Sospensione pagamenti); art. 13 (Responsabilità e assicurazione); art. 14.3 (Rimedi ulteriori), art. 14.4 (Recesso dagli Ordini), art. 14.5, 14.6 e 14.7 (Effetti del recesso e della risoluzione); art. 15 (Garanzia di reversibilità); art. 17.1 (Riservatezza); art. 18.3 (Violazione proprietà intellettuale); art. 19.2 e 19.3 (Forza Maggiore); art. 20 (Cessione e subappalto); art. 22 (Legge applicabile e foro competente); art. 24.2 (Eccessiva onerosità), 24.3 (Invalidità parziale) e 24.5 (Sopravvivenza clausole).

Il Fornitore